



# LA RIFORMA COSTITUZIONALE

*Principali modifiche e spunti di riflessione*

## PRINCIPALI MODIFICHE

### Superamento del Bicameralismo Paritario

Il Parlamento sarà sempre composto da **Camera e Senato**, ma i due organi avranno composizione e poteri diversi. La Camera mantiene la titolarità del rapporto fiduciario con il Governo, il **Senato non sarà più una camera “politica”, poiché rappresenterà istituzioni territoriali (Regioni e Comuni).**

### Composizione del nuovo Senato

Il **Senato sarà composto al massimo da 100 membri (rispetto agli attuali 315)**: 95 eletti, in proporzione alla popolazione della regione, con metodo proporzionale dai consigli regionali e delle province autonome (nelle specifico 74 tra i consiglieri regionali e 21 sindaci) a cui si aggiungono 5 senatori nominabili dal Presidente della Repubblica, per un mandato di sette anni non rinnovabile. I novantacinque senatori restano in carica per la stessa durata del loro mandato territoriale.

### Composizione della Camera

La Camera rimane composta da 630 deputati.

### Legge elettorale

I componenti della **Camera** (che rimane l'unico organo elettivo) saranno eletti in base alla legge elettorale n. 52/205 cd. **Italicum**.

E' prevista l'emanazione di una legge elettorale anche per il **Senato**; tuttavia, nella prima attuazione della riforma i senatori saranno eletti dai Consigli regionali.

### Procedimento legislativo

**Viene meno la navetta parlamentare** e l'esercizio paritario tra Camera e Senato della funzione legislativa resta solo in un ristretto numero di casi (es. leggi di revisione costituzionale e leggi costituzionali; legge elettorale). In tutte le altre ipotesi, **l'esame del Senato sui disegni di legge è eventuale (subordinato alla richiesta di 1/3 dei componenti) e di natura consultiva** ma l'approvazione definitiva spetta alla Camera dei deputati.

Si introduce, altresì, una corsia preferenziale per il Governo che può chiedere alla Camera di

<p><b>Voto a data certa</b></p>	<p><b>votare entro settanta giorni un disegno di legge essenziale per l'attuazione del programma.</b> Al contempo, viene limitata la possibilità di adottare decreti legge da parte del Governo.</p>
<p><b>Referendum</b></p>	<p>Le firme necessarie per i <b>referendum abrogativi restano 500.000</b>, con il quorum di partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto. In caso si arrivi a <b>800.000 firme il quorum si abbassa alla maggioranza dei votanti dell'ultima tornata elettorale.</b> Si introduce anche una riserva di legge per disciplinare i referendum propositivi e d'indirizzo.</p> <p>Per le leggi di iniziativa popolare il requisito di cinquantamila firme necessarie per la presentazione è elevato a 150.000 (da 50.000).</p>
<p><b>Soppressione del CNEL</b></p>	<p>È prevista la <b>soppressione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro</b></p>
<p><b>Titolo V Soppressione delle province</b></p>	<p>È stato eliminato dal testo il riferimento alle <b>province</b>, anche perché il loro riassetto dal punto di vista operativo era già stato avviato con la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Legge Delrio), che ha istituito gli enti di area vasta.</p>
<p><b>Titolo V Riparto di competenze legislative</b></p>	<p><b>Viene eliminata la competenza concorrente tra Stato e Regioni</b> e modificato l'elenco delle materie di competenza esclusiva dello Stato e di competenza esclusiva delle Regioni. In particolare, <b>la competenza esclusiva statale viene integrata</b> con: politiche attive del lavoro e la tutela della salute e sicurezza del lavoro, coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati della PA, norme sul procedimento amministrativo; norme generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro; previdenza complementare ed integrativa; commercio con l'estero; tutela dei beni culturali e paesaggistici; disposizioni generali e comuni su ambiente e ecosistema, sulle attività culturali e sul turismo; ordinamento sportivo; ordinamento delle professioni e della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; infrastrutture strategiche.</p>

<p><b>Titolo V</b> <b>Autonomia finanziaria degli enti territoriali</b></p>	<p>Con riferimento all'autonomia finanziaria degli enti territoriali viene costituzionalizzata il principio dei <b>costi e fabbisogni standard</b>. Il richiamo agli indicatori di riferimento è correlato all'evoluzione del federalismo fiscale.</p>
<p><b>Titolo V</b> <b>Clausola di supremazia</b></p>	<p><b>Lo Stato può intervenire su proposta del Governo anche su materie di competenza regionale</b> se lo richiede l'unità giuridica o economica del Paese.</p>
<p><b>Elezione del Presidente della Repubblica</b></p>	<p><b>È il Parlamento in seduta comune che elegge il Capo dello Stato, ma senza delegati regionali. Cambiano i quorum:</b> per i primi tre scrutini è mantenuta la maggioranza dei due terzi dei componenti del Parlamento in seduta comune, dal quarto scrutinio è necessaria la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea, e a partire dal settimo scrutinio, è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei votanti (attualmente è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti).</p>
<p><b>Controllo della Corte costituzionale</b></p>	<p>È previsto il <b>controllo di legittimità costituzionale preventivo delle leggi elettorali</b> prima che vengano promulgate. Questa possibilità sarà estesa anche all'Italicum. Il controllo sulle leggi ordinarie resta successivo.</p>



## COMPOSIZIONE DEL NUOVO SENATO

Regioni e province autonome	Popolazione censimento 2011	Seggi	Popolazione media per seggio
Piemonte	4.363.916	7	623.416
Valle d'Aosta	126.806	2	63.403
Lombardia	9.704.151	14	693.153
Provincia autonoma di Bolzano	504.643	2	252.321
Provincia autonoma di Trento	524.832	2	262.416
Veneto	4.857.210	7	693.887
Friuli Venezia Giulia	1.218.985	2	609.492
Liguria	1.570.694	2	785.347
Emilia Romagna	4.342.135	6	723.689
Toscana	3.672.202	5	734.440
Umbria	884.268	2	442.134
Marche	1.541.319	2	770.659
Lazio	5.502.886	8	687.860
Abruzzo	1.307.309	2	653.654
Molise	313.660	2	156.830
Campania	5.766.810	9	640.756
Puglia	4.052.566	6	675.427
Basilicata	578.036	2	289.018
Calabria	1.959.050	3	653.016
Sicilia	5.002.904	7	714.700
Sardegna	1.639.362	3	546.454
<b>Totale</b>	<b>59.433.744</b>	<b>95</b>	<b>625.618</b>

## RIPARTIZIONE DI MATERIE TRA STATO E REGIONI DOPO LA RIFORMA

Competenze esclusive dello Stato	Competenze esclusive delle Regioni
✓ Ordine pubblico e sicurezza	✓ Polizia amministrativa locale
✓ Cittadinanza, stato civile e anagrafi	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Giurisdizione e norme processuali</li> <li>✓ Ordinamento civile e penale</li> <li>✓ Giustizia amministrativa</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale</li> <li>✓ Disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare</li> </ul>	✓ Programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Disposizioni generali e comuni sull'istruzione</li> <li>✓ Ordinamento scolastico</li> <li>✓ Istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica</li> </ul>	✓ Servizi scolastici, promozione del diritto allo studio, anche universitario
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa</li> <li>✓ Tutela e sicurezza del lavoro</li> <li>✓ Politiche attive del lavoro</li> <li>✓ Disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale</li> </ul>	✓ Organizzazione in ambito regionale dei servizi della formazione professionale

Competenze esclusive dello Stato	Competenze esclusive delle Regioni
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane</li> <li>✓ Disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale</li> <li>✓ Commercio con l'estero</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pesi, misure e determinazione del tempo</li> <li>✓ Coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme programmatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale</li> <li>✓ Opere dell'ingegno</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici</li> <li>✓ Ambiente e ecosistema</li> <li>✓ Ordinamento sportivo</li> <li>✓ Disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Disciplina, per quanto di interesse regionale, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici</li> <li>✓ Disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali</li> <li>✓ Valorizzazione e organizzazione regionale del turismo</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ordinamento delle professioni</li> <li>✓ Ordinamento della comunicazione</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Disposizioni generali e comuni sul governo del territorio</li> <li>✓ Sistema nazionale e coordinamento della protezione civile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pianificazione del territorio regionale</li> </ul>

Competenze esclusive dello Stato	Competenze esclusive delle Regioni
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza</li> <li>✓ Porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dotazione infrastrutturale</li> <li>✓ Mobilità all'interno del territorio regionale</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rappresentanza delle minoranze linguistiche</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.</li> </ul>

## SPUNTI DI RIFLESSIONE IN VISTA DEL PROSSIMO REFERENDUM CONFERMATIVO

Si chiama appunto referendum confermativo perché non è necessario il raggiungimento del quorum. A prescindere dal numero di partecipanti, vincerà l'opzione (Sì o No) che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

### I principali motivi del “NO”

**No**, perché con la nuova costituzione sarà rafforzato il **potere esecutivo** a scapito della **sovranità popolare**. Questo anche per effetto della nuova legge elettorale, che rischia di limitare la sovranità del popolo e consegnarla ad una minoranza parlamentare.

**No**, perché il testo non è chiaro, il contenuto è disomogeneo, creerà troppe incertezze e produrrà **nuovo contenzioso**.

**No**, perché non è chiaro il ruolo del **nuovo Senato** che, invece di trasformarsi nella rappresentanza delle autonomie, avrebbe potuto essere eliminato *tout court*.

### I principali motivi del “SÌ”

**Si**, perché la *ratio* ispiratrice della riforma è il **superamento del bicameralismo paritario** e il rafforzamento della **governabilità**. In questo senso si inserisce anche la nuova legge elettorale, secondo cui il premio di maggioranza viene dato alla lista e non alla coalizione, evitando la formazione di raggruppamenti eterogenei.

**Si**, perché è una riforma in continuità con le proposte del passato. Pone fine ad una stagione di inconcludenza riformatrice. **Non ci sarà nuovo contenzioso**, in quanto gran parte di esso si è acuito dopo la riforma del Titolo V avvenuta nel 2001 (dal 2002 ad oggi si contano oltre 2000 pronunce della Consulta in relazione al conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni).

**Si**, perché sin dai lavori della Costituente si immaginava un **Senato rappresentativo delle istituzioni territoriali**, quindi si sta dando attuazione ad un modello già ipotizzato nel '46.

## I principali motivi del “NO”

## I principali motivi del “SI”

**No**, perché i **senatori** andavano **eletti direttamente** e non nominati dai Consigli regionali. Non è chiara la modalità di elezione del nuovo Senato, in particolare dei 21 sindaci fatta senza un criterio proporzionale. Non viene affrontato il tema del rapporto con gli esecutivi regionali, né la configurazione del mandato del sindaco.

**Si**, perché la navetta parlamentare ha generato fino ad ora molti ritardi nell'approvazione delle leggi e molte sovrapposizioni tra le **due Camere che hanno le stesse funzioni**. In tale ambito, una possibile elezione diretta dei senatori creerebbe una Camera con poteri non in linea con il mancato rapporto fiduciario con il Governo, dunque un grosso ostacolo al procedimento legislativo, potendo porre il veto su tutte le questioni di sua competenza.

**No**, perché di fatto il ruolo del **Senato è depotenziato**. Non potrà operare un regionalismo cooperativo in quanto non ha le funzioni essenziali per legiferare su questioni di competenza regionale.

**Si**, perché prima di tutto bisogna immaginare un **Senato completamente diverso** da quello attuale. Non si tratta di un doppione della Camera dei Deputati, ma di un organo fortemente garantista rispetto agli interessi regionali e locali.

**No**, perché i **procedimenti legislativi** previsti sono **troppi e complicati**. Si contano almeno otto tipi diversi di approvazione delle leggi ordinarie con pregiudizio per la funzionalità della Camera e il rischio di vizi di costituzionalità.

**Si**, perché nel nostro ordinamento **è già presente una pluralità di procedimenti legislativi**, che non è dovuta alla riforma (procedimento legislativo ordinario, procedimento abbreviato, decentrato, redigente, per le leggi di bilancio, per le leggi di conversione dei decreti-legge, e per l'approvazione delle leggi di amnistia ed indulto).

**No**, perché si **ampliano i poteri di iniziativa legislativa del Governo** mediante disegni di legge attuativi del programma di governo da approvare in 70 giorni, sacrificando quindi i margini dell'iniziativa parlamentare.

**Si**, perché i **poteri normativi del Governo vengono riequilibrati** attraverso stringenti limiti alla decretazione d'urgenza, troppo utilizzata negli ultimi anni, e il voto a data certa per le principali iniziative governative.

I principali motivi del “NO”	I principali motivi del “SI”
<p><b>No,</b> perché il <b>nuovo riparto di competenze</b> tra Stato e Regioni e la <b>clausola di supremazia</b> sviscerano l'autonomia regionale. L'assetto regionale risulta indebolito dal nuovo riparto di materie, che vede, da un lato, l'eliminazione delle competenze concorrenti e, dall'altro, la competenza dello Stato a dettare esclusivamente disposizioni generali e comuni in alcune materie(ad esempio la tutela della salute, le politiche sociali e la sicurezza alimentare) alle quali non corrisponde alcuna normativa regionale di attuazione.</p>	<p><b>Si,</b> con la riforma costituzionale vengono ridefiniti i rapporti tra Stato e Regioni nel solco della <b>giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del 2001</b>. Vengono incrementate le materie di competenza esclusiva statale e tipizzate materie di competenza esclusiva regionale cui corrispondono in gran parte principi generali e comuni fissati da leggi statali. Quanto alla <b>clausola di supremazia</b>, anche gli altri sistemi federali prevedono che in Parlamento nazionale abbia l'ultima parola.</p>
<p><b>No,</b> perché le modifiche introdotte non hanno efficacia per le <b>regioni a statuto speciale</b>.</p>	<p><b>Si,</b> la riforma <b>si applicherà anche alle regioni a statuto speciale appena saranno rivisti i loro statuti</b> (sempre con legge costituzionale).</p>
<p><b>No,</b> perché dopo <b>l'abolizione del CNEL non si garantisce un confronto tra istituzioni politiche e rappresentanze sociali</b>.</p>	<p><b>Si,</b> perché il CNEL ha prodotto un numero irrisorio di iniziative parlamentari e non ha assolto alla funzione di raccordo con le categorie economiche e sociali. Il risparmio per <b>l'abolizione del CNEL è stimato in 100 milioni di euro l'anno</b>.</p>
<p><b>No,</b> perché viene aumentato il <b>numero di firme</b> per la presentazione di <b>leggi di iniziativa popolare</b>.</p>	<p><b>Si,</b> perché <b>dal 48</b> ad oggi la <b>popolazione è aumentata</b> e il raggiungimento di 150.000 firme è facilmente raggiungibile anche grazie agli attuali mezzi di comunicazione.</p>

I principali motivi del “NO”	I principali motivi del “SI”
<b>No</b> , perché doveva la riforma costituzionale doveva essere approvata con il <b>massimo consenso parlamentare</b> , visto che la costituzione è “la casa comune” di tutti.	<b>Si</b> , perché in realtà l’iter della riforma è durato <b>oltre 2 anni, passando per sei letture e 6 mila votazioni</b> , e il testo è stato condiviso sin dall’inizio da una maggioranza ampia.
<b>No</b> , perché la riforma <b>non riduce i costi della politica</b> .	<b>Si</b> , perché riduce complessivamente di 1 miliardo di euro i costi della politica.



**Confederazione Nazionale dell'Artigianato  
e della Piccola e Media Impresa  
Sede Nazionale  
Piazza M. Armellini, 9A - 00162 Roma  
Tel. 06441881 - [www.cna.it](http://www.cna.it)**